



# **COMUNE DI SINALUNGA**

Provincia di Siena

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE  
(COSAP)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. \_\_\_ DEL \_\_\_\_\_)

## INDICE GENERALE

### **CAPO I      NORME GENERALI**

- Art. 1 Istituzione del canone
- Art. 2 Oggetto del regolamento
- Art. 3 Tipologia delle occupazioni e durata
- Art. 4 Oggetto del canone
- Art. 5 Esclusione del canone
- Art. 6 Soggetti obbligati al pagamento del canone
- Art. 7 Gestione della procedura di contestazione
- Art. 8 Responsabile gestionale del canone

### **CAPO II      PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

- Art. 9 Domanda di concessione o autorizzazione
- Art. 10 Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 11 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 12 Contenuto della concessione o autorizzazione
- Art. 13 Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 14 Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
- Art. 15 Rinuncia all'occupazione
- Art. 16 Decadenza della concessione o autorizzazione
- Art. 17 Nuova concessione o autorizzazione per subentro
- Art. 18 Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art. 19 Occupazioni d'urgenza
- Art. 20 Occupazioni abusive

### **CAPO III      TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE**

- Art. 21 Misura delle occupazioni
- Art. 22 *Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici*
- Art. 23 Determinazione della tariffa di base
- Art. 24 Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività
- Art. 25 Determinazione del canone
- Art. 26 Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

### **CAPO IV      AGEVOLAZIONI – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE – RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI**

- Art. 27 Agevolazioni
- Art. 28 Modalità e termini di pagamento

Art. 29 Penalità, sanzioni

Art. 30 *Definizione agevolata della penale*

Art. 31 Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

Art. 32 Riscossione coattiva

Art. 33 Rimborsi

**CAPO V      **NORME FINALI - ENTRATA IN VIGORE****

Art. 34 Norme Finali

Art. 35 Entrata in vigore

**Allegato A**      Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici

**Allegato B**      Determinazione della tariffa base

**Allegato C**      Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Istituzione del Canone**

1. Con il presente regolamento viene istituito, nel territorio del Comune di Sinalunga, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche "COSAP" sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche "TOSAP" disciplinata dal Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
3. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.
4. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" ed "occupare" si intende la disponibilità anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che sono sottratti all'uso generale della collettività.

### **Art. 2 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge. In particolare vengono disciplinate:
  - a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
  - b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
  - c) le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
  - d) le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
  - e) le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
  - f) la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penali e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
  - g) i rimborsi e le relative procedure.

### **Art. 3 Tipologia delle occupazioni e durata**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e dal D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.

3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
5. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

#### **Art. 4 Oggetto del Canone**

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade che attraversano il centro abitato trasferiti dall'Ente proprietario all'Amministrazione Comunale di Sinalunga.
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.

#### **Art. 5 Esclusione del Canone**

1. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:
  - a) Occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni e dagli enti locali e loro consorzi, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
  - b) Occupazioni effettuate da appaltatori per opere pubbliche, e per il periodo ed area strettamente necessari all'esecuzione dei lavori, ove i committenti dell'appalto siano gli enti pubblici indicati alla precedente lettera a), previa espressa comunicazione almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione all'ufficio competente all'applicazione del canone, relativamente a dati identificativi dell'occupante comprensivi del codice fiscale o partita IVA, ubicazione, consistenza, durata e fonte contrattuale dell'occupazione medesima.

- c) Occupazione temporanea per feste ed eventi organizzati da Associazioni, per finalità culturali, sportive, ricreative, assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative e ricerca scientifica.
- d) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, di durata non superiore a ventiquattro ore e purchè l'area occupata non ecceda i 20 mq.
- e) Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
- f) Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni e purchè l'area occupata non ecceda i 20 mq.
- g) Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- h) Segnaletica relativa alla circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, le aste delle bandiere, le tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
- i) Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata.
- j) Occupazioni temporanee effettuate con tende o simili, fisse o retrattili.
- k) Occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della concessione medesima ovvero la loro rimozione al termine della concessione.
- l) Occupazioni di aree cimiteriali.
- m) Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
- n) Occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile ecc. e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiori a 4 ore.
- o) Occupazioni di suolo e soprastanti il suolo pubblico effettuate con vasi, fiori e festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose.
- p) Occupazioni per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 4 ore.
- q) Occupazioni di aree pubbliche destinate al servizio di trasporto pubblico, pensiline e cabine.
- r) Accessi, passi carrabili ed altre occupazioni realizzate per favorire i soggetti portatori di handicap.
- s) Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.

- t) Occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto all'art. 21, commi 2, 3, 4 e 5.
- u) Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
- v) Occupazioni per le quali sia stato ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale con atto di Giunta.

#### **Art. 6**

#### **Soggetti obbligati al pagamento del Canone.**

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e in mancanza di questo dall'occupante di fatto.
2. Relativamente al commercio su aree pubbliche ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione. Il servizio preposto all'assegnazione dei predetti posteggi è tenuto a comunicare all'ufficio competente all'applicazione del canone i dati del soggetto obbligato al pagamento come indicati al successivo art. 9, comma 2.
3. Per i passi carrabili il Canone si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento.

#### **Art. 7**

#### **Gestione della procedura di contestazione**

1. La procedura di contestazione del Canone nel caso di omesso, ritardato, parziale versamento e la comminazione di sanzioni e penalità oltre all'applicazione dell'indennità prevista dal successivo art. 29, viene gestita direttamente dal ufficio competente all'applicazione del Canone, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 8**

#### **Responsabile gestionale del Canone**

1. Il responsabile della sola attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento, fatto salvo quanto relativo al successivo Capo II, è il Responsabile preposto allo specifico Servizio.

### **CAPO II**

### **PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 9**

#### **Domanda di concessione o autorizzazione**

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di

pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.

2. La domanda, redatta in carta legale, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
  - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
  - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
  - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
  - ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare;
  - misura dell'occupazione;
  - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
  - il tipo di attività che si intende esercitare sull'area o lo spazio pubblico o sulla area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
  - le attrezzature con cui si intende effettuare l'occupazione;
  - la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende realizzare o che si vuole installare;
  - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dall'ufficio competente per ogni tipologia di occupazione (planimetrie, disegni, grafici e rilevamenti fotografici).
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio, determinato di volta in volta secondo le diverse tipologie dell'occupazione. L'eventuale somma richiesta a titolo di cauzione, non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio comunale della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni sul territorio.

#### **Art. 10**

##### **Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
4. La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità.

## **Art. 11**

### **Rilascio della concessione o autorizzazione**

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato con marca da bollo, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge. Le concessioni ed autorizzazioni per passi ed accessi carrabili sono rilasciate al solo proprietario e nel caso di condomini all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del c.c.
2. Unitamente al provvedimento autorizzatorio relativo all'occupazione permanente per il passo/accesso carrabile dovrà essere ritirato dal richiedente apposito cartello segnaletico.
3. Ai fine del rilascio della concessione e/o autorizzazione o del diniego della stessa, il Responsabile del competente ufficio deve acquisire i necessari pareri dai servizi interessati al procedimento.
4. E' fatto obbligo al richiedente la concessione o autorizzazione di presentarsi presso il competente ufficio comunale per ritirare l'atto di concessione prima del giorno da egli indicato, nella sua stessa richiesta di concessione o autorizzazione, quale data di inizio dell'occupazione.

## **Art. 12**

### **Contenuto della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
  - a) elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
  - b) codice fiscale o partita I.V.A.;
  - c) indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
  - d) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
  - e) durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
  - f) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
  - g) espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
  - h) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

## **Art. 13**

### **Obblighi del titolare del provvedimento**

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
  - a) limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;

- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 18 del presente regolamento;
- c) utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- d) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate. Per i passi carrabili detto obbligo si costituisce a prescindere da chi ha operato a suo tempo lo smusso o qualsivoglia altra modifica del suolo pubblico;
- e) esporre il cartello eventualmente rilasciato ai sensi dell' art. 11 comma 2 del presente regolamento;
- f) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- g) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- h) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- i) tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- j) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
- k) comunicare all'ufficio competente al rilascio della concessione/autorizzazione e all'ufficio competente all'applicazione del canone la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
- l) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio all'ufficio che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
  - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
  - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
  - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile;
- m) fornire chiarimenti e/o restituire questionari richiesti dall'ufficio competente ai fini dell'applicazione del relativo canone;
- n) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

#### **Art. 14**

#### **Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al titolare della concessione o autorizzazione da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Nel caso di revoca per pubblico interesse il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire all'ufficio comunale competente l'originale del provvedimento medesimo ed il cartello eventualmente consegnato a suo tempo ai sensi dell'art.11 comma 2 del presente regolamento.
5. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di tre (3) giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.
6. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

#### **Art. 15**

#### **Rinuncia all'occupazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, all'ufficio competente l'originale del provvedimento e l'eventuale cartello segnaletico di cui all'art. 11, ed avrà diritto al rimborso del Canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato.

#### **Art. 16**

##### **Decadenza della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'ufficio che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
  - a) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
  - b) in caso di mancato pagamento del Canone, previa comunicazione da parte dell'ufficio competente all'applicazione del canone;
  - c) per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
  - d) quando, senza giustificato motivo, non si avvalga, per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla data di rilascio e per quelle temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, della concessione o autorizzazione accordatagli.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'ufficio competente provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

#### **Art. 17**

##### **Nuova concessione o autorizzazione per subentro**

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 9. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dalla normativa vigente.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire all'ufficio comunale competente, ai sensi dell'art. 13, lett. "n", l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte del concessionario cedente quest'ultimo resterà comunque soggetto alle penalità previste.
5. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. In tale caso il Canone dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di subingresso. Per le sole occupazioni inerenti al commercio su area pubblica il termine di decorrenza del Canone è considerato quello di inizio di attività. Sempre in relazione al commercio su area pubblica nell'eventualità in cui cedente e subentrante provvedano al versamento per un importo superiore al Canone complessivamente dovuto per la medesima occupazione si farà luogo al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al Canone dovuto ai sensi dell'art.25 comma 3, previa espressa richiesta dell'interessato.

#### **Art. 18**

##### **Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 9 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare
2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 15 giorni prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 10 giorni prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
4. Non si dà corso al rinnovo della concessione o autorizzazione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui ai comma 1 e 2.

#### **Art. 19**

##### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
  - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dal D.Lgs.285/1992 e D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- b) dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione effettuata all'ufficio di Polizia Municipale, mediante consegna diretta allo sportello del suddetto ufficio oppure via fax o a mezzo telegramma. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'ufficio competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
  - c) presentare la domanda di cui all'art. 9 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. L'ufficio comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

### **Art. 20** **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, le quali si sono protratte oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 19 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'ufficio comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

### **CAPO III** **TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 21** **Misura delle occupazioni**

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo e di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata con riferimento all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o

autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.

5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 24 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

- a) Passo carrabile:

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile, indicata sempre nell'atto di concessione, è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area alle quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e dal D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni.

- b) Accesso a raso:

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo oppure ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale, idoneo allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

Ferme restando le definizioni di cui ai precedenti punti a) e b), il canone è dovuto previa apposita richiesta dell'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e dal D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss modifiche ed integrazioni; oppure in alternativa, per mancata produzione di liberatoria per non utilizzo dell'area nonostante la stessa abbia le caratteristiche di cui alle sopraindicate lettere a) e b) e sia già stata rilasciata concessione dall'Ente proprietario al momento del rilascio di tale titolo concessorio.

Ai fini di una corretta applicazione delle sopra indicate norme su passi e accessi l'amministrazione comunale procederà, anche tramite soggetto esterno incaricato ad un censimento delle situazioni di fatto rappresentabili nelle fattispecie definite alle più volte sopraccitate lettere a) e b) presenti nel territorio comunale.

Al fine di evitare un dispendioso contenzioso e per ragioni di equità potranno essere definiti, anche caso per caso, ulteriori criteri di applicazione delle presenti norme regolamentari con appositi deliberazioni della G.C..

- c) **Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo:**  
Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
- d) **Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili:**  
Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
- e) **Distributori di carburanti:**  
Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
- f) **Aree mercatali e posteggi:**  
Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
- g) **Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:**  
Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
- h) **Occupazioni eccedenti 1.000 mq:**  
Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento sia permanenti che temporanee, così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

## **Art. 22**

### **Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 2 categorie di cui all'allegato "A".

## **Art. 23**

### **Determinazione della tariffa di base**

1. In relazione alla classificazione di cui all'art. 22 le tariffe per metro di occupazione, in sede di prima applicazione, sono determinate nell'allegato "B" del presente regolamento. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro il

termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate secondo i seguenti criteri:
  - a) occupazioni rientranti nella 1<sup>a</sup> categoria = tariffa più elevata;
  - b) occupazioni rientranti nella 2<sup>a</sup> categoria = tariffa pari all'50 % di quella fissata per la 1<sup>a</sup> categoria.

#### **Art. 24**

##### **Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività**

1. Ai fini della determinazione del Canone le tariffe di base, determinate secondo i criteri di cui all'art. 23, sono moltiplicate per un coefficiente che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. Per le diverse e nuove tipologie di occupazione i coefficienti moltiplicatori, in sede di prima applicazione, sono determinati nell'allegato "C" del presente regolamento. Per le annualità successive i coefficienti potranno essere modificati con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma dei coefficienti vigenti.

#### **Art. 25**

##### **Determinazione del Canone**

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 26 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 23) per il coefficiente moltiplicatore (art. 24), per la misura dell'occupazione (art. 21). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del Canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso Canone per l'anno solare in forza della precedente concessione.
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 23) per il coefficiente moltiplicatore (art. 24), per la misura dell'occupazione (art. 21), per il numero dei giorni di occupazione. Per le occupazioni temporanee che si realizzano, invece, solo per alcune ore del giorno la tariffa base giornaliera (art. 23) è calcolata in percentuale e secondo le seguenti fasce orarie:
  - Occupazione realizzata nel periodo compreso tra le ore 7,00 e le ore 14,00 in misura pari al 60% delle tariffe di cui al precedente art. 23 (anche se il periodo di occupazione è inferiore alle 7 ore).
  - Occupazione realizzata nel periodo compreso tra le ore 14,01 e le ore 6,59 in misura pari al 40% delle tariffe di cui al precedente art. 23 (anche se il periodo di occupazione è inferiore alle 17 ore).
4. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è

effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

5. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale. In alternativa nelle aree di proprietà del Comune, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, è corrisposta al Comune, ed è comunque a carico degli operatori, una indennità a titolo di civico ristoro in relazione al complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sull'ente e dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza della realizzazione delle opere, determinata secondo i principi, le modalità e i criteri contestualmente stabiliti nel medesimo atto di fissazione dell'indennità stessa. La suddetta indennità, se istituita, è destinata prioritariamente ad interventi connessi con il miglioramento delle opere concernenti la mobilità, ivi comprese le infrastrutture sotterranee
6. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
7. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero o a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a quelli stabiliti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia.

#### **Art. 26**

#### **Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzato da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è stabilito in Euro 0,7747 (base anno 2000) per utenza ed è commisurato al numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente dall'anno 2001 in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo del Canone dovuto non può essere inferiore ad € 516,46.
3. Il Canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

**CAPO IV**  
**AGEVOLAZIONI - MODALITÀ' E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI -**  
**DIFFIDA AD ADEMPIERE - RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI**

**Art. 27**  
**Agevolazioni**

1. Per le agevolazioni si rinvia all'allegato C), relativo alla determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività di cui all'art 24 del presente regolamento, che già le ricomprendono.

**Art. 28**  
**Modalità e termini di pagamento**

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
  - a) a mezzo di appositi conti correnti postali intestato a Comune di Sinalunga COSAP permanente e COSAP temporaneo.
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se uguale o superiore a 49 centesimi.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio, oppure entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento emesso in base a comunicazione dell'ufficio competente all'applicazione del canone attestante l'occupazione di fatto. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 7.
5. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 9, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento.
6. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 4.
7. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a Euro 258,23, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per le concessioni o autorizzazioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.
8. Per le occupazioni permanenti concessionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi Euro 258,23, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1<sup>a</sup> rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal

rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.

9. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a Euro 258,23, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1<sup>a</sup> rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e le successive alle scadenze di cui al comma 7 ancora utili nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.
10. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata inferiore o uguale ai 4 giorni, qualora le occupazioni non siano connesse ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale, il versamento del canone può essere effettuato brevi manu al dipendente incaricato ed il rilascio della relativa ricevuta ha valore di titolo abilitativo ai fini dell'occupazione.

### **Art. 29** **Penalità, sanzioni**

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto, mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 20%. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento sono applicate le percentuali vigenti al momento della emissione dell'atto di contestazione della penalità qualora più favorevoli all'interessato.
2. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone dovuto, con un minimo di € 51,00, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992. Si considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
  - per gli omessi, parziali o tardivi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
  - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
  - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
4. La sanzione irrogata per le occupazioni abusive, sia temporanee che permanenti, è ridotta ad 1/4 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.

### **Art. 30** **Definizione agevolata della penale**

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone e per le occupazioni abusive in caso di presentazione spontanea di denuncia non oltre 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, può essere ridotta, sempre che non sia

già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte dell'ufficio competente alla riscossione del canone e delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
- b) ad un quinto se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

#### **Art. 31**

##### **Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento**

1. L'ufficio competente all'applicazione del canone effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art. 29 per quanto riguarda le occupazioni abusive. Le agevolazioni di cui all'art. 27, commi 1, 2 e 3 non possono essere applicate nel caso di procedura di messa in mora mediante diffida ad adempiere per omesso versamento del Canone / ingiunzione di pagamento.
2. Il recupero delle somme dovute deve esercitarsi dall'ufficio competente all'applicazione del canone entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento, tramite specifica richiesta ad adempiere entro sessanta (60) giorni dalla sua notifica, che può avvenire anche a mezzo posta (raccomandata a/r).
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 32.
4. Oltre ai soggetti a ciò individuati da norma di Legge o di Regolamento anche al personale dell'ufficio competente all'applicazione del canone è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo Canone, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per l'azione di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 32**

##### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 33**

##### **Rimborsi**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'ufficio competente all'applicazione del canone, con apposita istanza, il rimborso delle

somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. L'ufficio competente all'applicazione del canone provvederà al rimborso di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno dalla data dell'eseguito versamento fino a quello dell'emissione del provvedimento di rimborso. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione. Oltre agli interessi il titolare della concessione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è emesso l'eventuale atto di diniego debitamente motivato.

## **CAPO V NORME FINALI - ENTRATA IN VIGORE**

### **Art. 34 Norme Finali**

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del presente Canone.
2. Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento non si darà luogo all'applicazione di penalità per le richieste di eventuali pagamenti a conguaglio relativi a procedure dell'ufficio competente all'applicazione del canone.
3. Per la sola annualità 2007 il termine di versamento del Canone di cui all'art.28 c.4 è prorogato al 31 ottobre 2007.
4. Le modifiche agli allegati di cui agli artt. 22 – 23 – 24 del presente regolamento, non costituendo variazioni sostanziali allo stesso, possono essere effettuate con apposita delibera della Giunta Comunale.

### **Art. 35 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

## CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE, SPAZI PUBBLICI

(Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento COSAP)

CATEGORIA

DESCRIZIONE

1<sup>a</sup> Centri abitati

2<sup>a</sup> Rimanente territorio comunale

**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE**  
(Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento COSAP)

A) Occupazioni permanenti: Tariffa base annua per metro quadrato o lineare  
€ 26,650

Tariffe Categoria 1 <sup>^</sup>	Tariffa Categoria 2 <sup>^</sup>
€ 26,650	€ 13,325

B) Occupazioni temporanee: Tariffa base giornaliera per metro quadrato o lineare  
€ 1,860

Tariffe Categoria 1 <sup>^</sup>	Tariffa Categoria 2 <sup>^</sup>
€ 1,860	€ 0,930

**DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER  
SPECIFICHE ATTIVITA'**  
(Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento COSAP)

<b>OCCUPAZIONI DI SUOLO</b>	<b>Coefficiente Moltiplicatore</b>	
	<b>Occupazione Temporanea</b>	<b>Occupazione Permanente</b>
Attività di commercio su aree pubbliche, occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	0,125	1,00
Aree occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,30	1,00
Occupazioni per fiere, festeggiamenti	0,75	-
Occupazioni per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	0,50	1,00
Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, sportive	0,10	-
Occupazioni con impianti di distribuzione di carburante	-	1,00
Passi carrabili	0,15	0,50
Accesso a raso	0,10	0,35
Occupazioni residuali non comprese nelle fattispecie sopra indicate	1,00	1,00
<b>OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO/SOTTOSUOLO</b>		
Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	0,70	0,70
Occupazione permanente con tende e simili fisse o retrattili	-	0,40